

STATUTO
della Fondazione di partecipazione
"Network 4 Energy Sustainable Transition - NEST"
...

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, si costituisce la Fondazione denominata "Network 4 Energy Sustainable Transition", in breve denominabile come "Fondazione NEST" o "la Fondazione". La Fondazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 361/2000, è iscritta nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Bari e al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.

Art. 2 SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bari in Via Amendola n. 126/B, 70126, Bari. Sarà inoltre possibile istituire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, le sedi operative in altre città italiane. La sua durata è illimitata.

Art. 3 OGGETTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione realizzerà le attività comprese nel quadro di attuazione del PNRR, ricoprendo il ruolo di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del soggetto finanziatore, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del Partenariato esteso denominato NEST (di seguito anche PE NEST) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15 marzo 2022. La Fondazione provvederà a svolgere gli interventi previsti dal PNRR avvalendosi della collaborazione degli Spoke e degli Affiliati agli Spoke, i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione del Programma, in qualità di soggetti giuridici autonomi, pubblici o privati, presso cui saranno svolte le attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 (di seguito indicato anche come "Bando" o "Avviso"). I finanziamenti del Progetto saranno assegnati alla Fondazione in qualità di soggetto attuatore, la quale si impegnerà nello svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 6 dell'Avviso (nonché nell'adempimento degli obblighi di cui all'art.15 1 Allegato "A" al n. 8079 di raccolta del Bando), con riferimento al progetto PE "Network 4 Energy Sustainable Transition - NEST": - Gestione delle agevolazioni concesse per lo svolgimento delle attività di ricerca fondamentale e applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricer-

Allegato "A"
al n. 9025
di raccolta

ca e innovazione presenti nell'area di riferimento cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa;

- Trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione;
- Svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dalla proposta progettuale presentata al MUR in risposta all'Avviso, in collaborazione con i soggetti che assumeranno il ruolo di "Spoke" e "Affiliati allo Spoke", come previsto dall'art. 4 dello stesso Bando;
- Supporto alla nascita e allo sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital;
- Formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università. Inoltre, la Fondazione, nell'ambito di riferimento del proprio PE, si occuperà di svolgere, in collaborazione con gli "Spoke" e i suoi affiliati, le seguenti attività:

- Promozione delle tecnologie in grado di espandere la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili per rendere più green il sistema di produzione dell'energia;
- Sviluppo di soluzioni innovative e di strumenti abilitanti per supportare l'"accoppiamento settoriale" in sistemi energetici integrati multi-vettore e multi-settoriali al fine di aumentare la resilienza del settore energetico nazionale;
- Gestione di sistemi di conversione innovativi grazie all'introduzione di tecnologie innovative legate alla filiera dell'idrogeno e ai sistemi di stoccaggio dell'energia al fine di aumentare la penetrazione delle fonti rinnovabili;
- Ricerca di nuovi materiali e delle relative tecnologie di produzione per aiutare i produttori a ridurre i costi, l'uso di energia e l'inquinamento, a migliorare la qualità dei prodotti, ad aumentare la competitività e i benefici ambientali ed economici;
- Introduzione di innovazioni digitali rivoluzionarie nei sistemi di gestione dell'energia, per l'implementazione di tecnologie rinnovabili in contesti reali, promuovendo l'inclusione sociale e combattendo la povertà energetica;
- Rafforzamento della competitività nazionale e della visibilità internazionale per incentivare le sinergie tra le aziende e gli istituti di ricerca attivi nel settore della transizione energetica;
- Rafforzamento

delle competenze in ambito industriale e delle politiche nazionali/regionali a supporto delle istituzioni al fine di individuare priorità e strategie per uno sviluppo parallelo e osmotico della ricerca e delle applicazioni industriali. La Fondazione potrà comunque svolgere le medesime attività sopra indicate anche al di fuori del perimetro di attuazione degli interventi PNRR e, comunque, sempre nell'ambito della transizione energetica e della sostenibilità, le attività finalizzate a: a) creazione, innovamento e ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca; b) realizzazione e sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati; c) favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca); d) valorizzazione dei risultati della ricerca; e) far conoscere la Fondazione in Italia e all'estero (ad esempio attraverso partecipazione ad eventi, attività di ufficio stampa ed altre attività di comunicazione, ecc.) nell'ambito delle tematiche relative alla transizione energetica e, in particolare, alle tecnologie e ai processi innovativi per la conversione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e sostenibili.

Al termine delle attività connesse agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR, la Fondazione prosegue le proprie attività in via autonoma, senza che le stesse assumano carattere esclusivo o prevalente rispetto alle ulteriori iniziative di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico coerenti con il proprio scopo statutario.

La Fondazione, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, svolgerà inoltre tutte le attività finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale, tra cui la compilazione di atti e la stipula dei contratti, mutui o forme di finanziamento necessari al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Art. 4 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I Membri della Fondazione sono tutti enti specializzati in competenze, tecnologie o funzioni coerenti con lo scopo della Fondazione. I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie: - Fondatori; - Aderenti; - Sostenitori. Tra i Fondatori (ovvero i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione), gli Aderenti e i Sostenitori vi sono Università pubbliche, Cen-

tri di ricerca pubblici supervisionati dal MUR e soggetti privati. Ciascun Fondatore, Aderente e Sostenitore ha diritto di partecipare all'Assemblea generale per il tramite del proprio legale rappresentante e di proporre un componente del Comitato Consultivo. Inoltre, i Fondatori e gli Aderenti hanno il diritto di proporre i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e secondo le modalità di cui all'Articolo 10. I Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori possono:

- definire le linee di ricerca/formazione della Fondazione;
- accedere a un rapporto annuale sugli scenari energetici del futuro redatto dalla Fondazione;
- accedere ad eventi dedicati su base annuale sul tema specifico e sulle sue evoluzioni;
- accedere ad opportunità di matching con startup che operano sul tema specifico al fine di attivare iniziative di open innovation.

Art. 5 IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione e uno di gestione. Il primo, non utilizzabile per oneri gestionali, è un fondo vincolato come garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e soggetti terzi. Il secondo è costituito al fine di finanziare le attività statutarie della Fondazione, nonché le eventuali attività connesse ed accessorie.

Art. 6 MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO E IMPEGNI DEI MEMBRI FONDATORI, ADERENTI E SOSTENITORI

Ciascun membro Fondatore e Aderente è tenuto a versare, al momento dell'adesione, un contributo di Euro 20.000,00 (euro ventimila/00) ad integrazione del Fondo di dotazione della Fondazione.

Entro il 31 dicembre dell'esercizio nel quale è avvenuta l'adesione, i membri della Fondazione sono inoltre tenuti a versare un ulteriore contributo a titolo di diritto di ingresso, destinato a integrare il fondo di gestione. Con decorrenza dal 1° gennaio 2026 l'ammontare del contributo dovuto a titolo di diritto di ingresso è determinato come segue:

- (a) per i membri Fondatori e Aderenti: Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- (b) per i membri Sostenitori: Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Negli anni successivi a quello di adesione, i membri della Fondazione sono tenuti a versare, entro

il 31 dicembre di ciascun esercizio, un contributo periodico al Fondo di gestione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2027, l'ammontare del contributo periodico al Fondo di gestione è determinato come segue:

(a) per i membri Fondatori e Aderenti: Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per esercizio;

(b) per i membri Sostenitori: Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per esercizio.

Art. 7 ADESIONI SUCCESSIVE

L'ammissione di nuovi membri Aderenti o Sostenitori è subordinata all'adozione di delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti. L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza riserve dello statuto e di ogni altro atto di regolamentazione della Fondazione vigente al momento della richiesta di adesione; il nuovo membro della Fondazione dovrà provvedere al versamento del contributo al Fondo di Dotazione e del contributo a titolo di diritto di ingresso previsti per la categoria alla quale viene ammesso, nei termini e secondo le modalità di cui all'Articolo 6. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata al Presidente e presentata mediante posta elettronica certificata o, alternativamente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con espressa indicazione della categoria per la quale si richiede l'ammissione, tra quelle di cui all'Articolo 4.

Ciascun membro della Fondazione può richiedere, con opportuna motivazione, la variazione della propria categoria di appartenenza tra quelle previste dall'Articolo 4, ad esclusione di quella dei Membri Fondatori, come di seguito meglio specificato. La variazione della categoria è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti. La variazione della categoria di appartenenza potrà essere richiesta dal membro in qualsiasi momento e avrà efficacia dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello di presentazione dell'istanza di variazione. A decorrere dalla medesima data di efficacia della variazione, il membro è tenuto al versamento del contributo periodico al Fondo di gestione nella misura prevista per la nuova categoria di appartenenza ai sensi dell'Articolo 6.

Art. 8 ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea Generale, in apposita sessione, de-

cide, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi. L'esclusione dalla Fondazione può essere deliberata per i seguenti gravi motivi:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nei casi suindicati il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga. La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC o posta raccomandata, a cura del Presidente. I membri della Fondazione possono recedere fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. La perdita della qualificazione di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione nei quali il socio è presente.

I membri potranno recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale, con preavviso di almeno di tre mesi dalla scadenza dell'esercizio e sarà efficace dal termine dell'esercizio in corso alla data in cui si verifica il recesso. Il recesso comunicato senza il rispetto di tale termine sarà efficace al termine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato comunicato. In caso di recesso, il membro della Fondazione recedente sarà tenuto esclusivamente al versamento del contributo al fondo di gestione relativo all'esercizio in corso. Nel caso in cui il Membro al momento dell'intimato recesso, stia partecipando a un programma di ricerca oggetto di contribuzione da parte di soggetti terzi ovvero a progetti con cui detto Membro sia tenuto a curare adempimenti e rendicontazione per il tramite della Fondazione, tale recesso avrà efficacia solo dalla data di integrale assolvimento da parte del Membro recedente di tutti gli obblighi sullo stesso gravanti, previo rilascio di attestazione in tal senso da parte del Consiglio

di Amministrazione; in tale eventualità il membro recedente è comunque tenuto a versare i contributi periodici dovuti sino all'esercizio in cui il recesso diviene efficace.

Art.9 GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea Generale;
- Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Tecnico Scientifico;
- Il Comitato Consultivo;
- Il Comitato per la parità di genere;
- Il Direttore Generale;
- Il Direttore scientifico degli Spoke;
- Il collegio dei revisori dei Conti.

Art.10 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri, incluso il Presidente, compreso tra cinque e undici, nominati dall'Assemblea Generale tra i candidati proposti dai membri Fondatori e dai membri Aderenti; in aggiunta ai consiglieri nominati dall'Assemblea nei limiti di cui al periodo che precede, il MUR avrà facoltà di nominare uno o più rappresentanti in ragione del tema della ricerca finanziata; analoga facoltà potrà essere esercitata, su indicazione del MUR, da ulteriori Ministeri.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare i seguenti criteri:

- almeno il 45% (quarantacinque per cento) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere designato da membri di natura pubblica;
- almeno il 25% (venticinque per cento) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere designato dai membri di natura privata.

Le percentuali di cui al presente articolo sono calcolate sul numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione con esclusione dei rappresentanti nominati dal MUR o da ulteriori Ministeri; qualora dall'applicazione delle percentuali di cui al presente articolo derivi un numero non intero, l'arrotondamento è effettuato all'unità superiore.

Il venir meno dei presupposti che hanno giustificato l'integrazione della composizione dell'organo con eventuali rappresentanti nominati dal MUR nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, e in particolare, il completamento

delle attività e l'assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione, controllo o vigilanza, comporta la cessazione dall'incarico dei componenti designati dal MUR e/o dagli altri Ministeri. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima seduta utile, e prosegue nella composizione ordinaria.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta. Ai fini del computo del limite del periodo che precede, non rileva il mandato relativo al periodo 2022-2025.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione ed è convocato dal Presidente a mezzo PEC, o alternativamente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. È inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia data loro la possibilità di seguire la discussione, fare interventi in tempo reale e partecipare alla votazione. Nel caso in cui anche uno solo dei partecipanti dovesse venir meno al collegamento per problemi tecnici, la riunione sarà sospesa per cui saranno adottate unicamente le delibere espresse sino al momento della sospensione della teleconferenza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste da altre previsioni del presente Statuto. In caso di parità nei voti validamente espressi, il voto del Presidente assume valore dirimente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, escluse le decisioni riservate all'Assemblea Generale, al Presidente della Fondazione o al Direttore Generale della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

1. Approvare le modifiche dello Statuto, l'estinzione e la trasformazione, nei modi previsti dagli articoli 21, 22 e 23.

2. Su proposta del Presidente della Fondazione, nominare il Direttore Scientifico e i componenti del Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto previsto dall'Articolo 13.

3. Insieme al Direttore Generale della Fondazione, predisporre e approvare i contratti, le convenzioni e i protocolli d'intesa necessari per raggiungere gli obiettivi della fondazione.

4. Con il supporto del Direttore Generale, predisporre il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività della fondazione svolte nell'anno precedente, e la relazione programmatica provvisoria per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

5. Predisporre e approvare, sottoponendolo preventivamente alla Assemblea dei Soci, il documento di pianificazione pluriennale, soggetto a revisione periodica con cadenza almeno triennale, che delinei le attività della Fondazione, gli obiettivi strategici e le principali linee di intervento, nonché le correlate esigenze di risorse.

6. Definire il trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale e approvare le assunzioni e i licenziamenti.

7. Definire ed approvare il contributo periodico al fondo di gestione dei Membri della fondazione in ragione della loro natura (Fondatori, Aderenti o Sostenitori) di cui all'Articolo 6 secondo le modalità previste all'art. 21 per le modifiche dello statuto.

8. Stabilire il numero e l'articolazione degli Spoke, la cui funzione è individuata all'Articolo 13 del presente Statuto, definire i relativi aggiornamenti e nominare i responsabili scientifici degli Spoke.

9. Provvedere ad assolvere ad ogni altro compito previsto dal presente Statuto a carico di tale organo.

Art. 11 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti legali dei membri Fondatori, Aderenti e Sostenitori. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste da altre previsioni del presente Statuto.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea Generale si tenga per teleconferenza o videoconferenza in

modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia data loro la possibilità di seguire la discussione, fare interventi in tempo reale e partecipare alla votazione. Nel caso in cui uno dei partecipanti dovesse venir meno al collegamento per problemi tecnici, l'Assemblea sarà temporaneamente sospesa al fine di verificare la sussistenza del quorum costitutivo fissato nel presente articolo.

L'Assemblea Generale si occupa di:

- proporre al CdA l'esclusione dei membri della Fondazione;
- approvare eventuali deleghe al Presidente e al Direttore Generale della Fondazione;
- fornire il proprio parere obbligatorio e vincolante in materia di modifiche statutarie ai sensi dell'art. 21;
- definire le linee guida e criteri generali che orientano le attività della Fondazione;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione programmatica provvisoria per l'anno successivo;
- fornire il proprio parere preventivo in merito al documento di pianificazione pluriennale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- provvedere ad assolvere ad ogni altro compito previsto dal presente Statuto a carico di tale organo.

Art. 12 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.

Il Presidente ha una comprovata esperienza nella guida di Consiglio di Amministrazione e di strutture di ricerca complesse.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni e possono essere rinnovati nella carica per una sola volta. Ai fini del computo del limite del periodo che precede, non rileva il mandato relativo al periodo 2022-2025.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti secondo quanto previsto all'Articolo 10.

Il Presidente ha i seguenti poteri:

- rappresenta la Fondazione;
- convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Vicepresidente e propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale della Fondazione;
- adotta provvedimenti urgenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

- vigila sulla corretta esecuzione delle delibere della Fondazione nonché sullo svolgimento dei compiti a lui attribuiti per Statuto o delega.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei e di breve durata.

Art. 13 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)

Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) è composto dai Responsabili Scientifici degli Spoke nonché da altri esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti con elevata rilevanza scientifica e capacità di gestire progetti di ricerca che garantiscano il raccordo dello Spoke con il Consiglio di Amministrazione.

Per Spoke si intendono quei soggetti esecutori, di natura pubblica o privata, coinvolti nella realizzazione del Programma di ricerca e innovazione, i quali al fine della realizzazione delle attività tematiche di propria competenza possono avvalersi anche di altri soggetti ivi inclusi gli affiliati allo Spoke e soggetti terzi individuati mediante procedure selettive.

Il CTS è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni scientifiche e tecniche di interesse della Fondazione, supervisiona lo stato di avanzamento del progetto NEST, verificando la coerenza delle attività con la proposta progettuale ed il coordinamento tra gli Spoke.

In particolare, il CTS formula pareri e raccomandazioni non vincolanti a supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, propone periodicamente linee guida e indirizzi scientifici e tecnico strategici coerenti con le finalità della Fondazione e favorisce l'allineamento e il coordinamento tra gli Spoke, limitatamente ai profili di indirizzo scientifico, restando ferme le competenze gestionali e amministrative riservate agli altri Organi della Fondazione.

La carica di componente del CTS è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I Consiglieri di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del CTS senza diritto di voto. Il CTS ha durata triennale e la sua scadenza coincide con quella del mandato del Consiglio di Amministrazione. I componenti potranno essere confermati nell'incarico una sola volta. Ai fini del computo del limite del periodo che precede, non rileva il mandato relativo al periodo 2022-2025.

Il CTS nomina, al proprio interno, un Direttore Scientifico alla prima seduta utile, ed a maggioranza assoluta.

Il Comitato è convocato dal suo Direttore Scientifico, con PEC o posta elettronica non certificata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione o è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

È inoltre ammessa anche la partecipazione in via telematica, osservando le medesime prescrizioni contenute a tal riguardo nell'Articolo 10 del presente Statuto.

Art. 14 COMITATO CONSULTIVO

Il Comitato Consultivo (CC) è un Comitato esterno indipendente a scopo consultivo, selezionato dal Consiglio di Amministrazione e composto da esperti scientifici e industriali di fama, selezionati tra i candidati proposti dai membri fondatori, aderenti e sostenitori, che fornisce alla Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione consulenza strategica non vincolante sulle attività della Fondazione e sul programma di ricerca. In tale ambito, il Comitato Consultivo può altresì supportare il Consiglio di Amministrazione, con pareri e raccomandazioni non vincolanti, nella definizione e nell'aggiornamento degli Spoke nell'ambito della pianificazione pluriennale della Fondazione.

Art. 15 IL COMITATO PER LA PARITÀ DI GENERE (CPG)

È un Comitato composto da membri del CTS e del CC, fino ad un massimo di 5, ed è responsabile della supervisione e dell'attuazione delle misure che garantiscano la parità di genere.

ART. 16 DIRETTORE GENERALE (DG)

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale che gestisce e coordina le attività della Fondazione; è scelto tra figure munite di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. L'incarico del DG ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. In relazione al progetto "NEST", e per tutta la durata dello stesso, il DG può assumere, altresì, le funzioni di Research Manager, svolgendo i compiti ascritti a tale figura dall'Avviso MUR n. 341 del 15 marzo 2022.

ART. 17 IL DIRETTORE SCIENTIFICO (DS)

Il Direttore Scientifico (DS) è una figura dotata di comprovata esperienza, anche a livello internazionale, nella gestione di laboratori di ricerca e

programmi di ricerca complessi. Ai sensi dell'Articolo 13, è nominato all'interno del CTS e svolge, prevalentemente ma non in via esclusiva, le seguenti attività:

- Convoca e presiede il Comitato Tecnico Scientifico;
- Individua i provvedimenti urgenti, di carattere scientifico, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- Supervisiona l'attività del Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 18 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre componenti effettivi e di due componenti supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione con l'eventuale aggiunta di uno o più rappresentanti designati dal MUR nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema della ricerca finanziata. Tali componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i nominativi designati. Il venir meno dei presupposti che hanno giustificato l'integrazione di cui al comma che precede, e in particolare il completamento delle attività e l'assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione, controllo o vigilanza, comporta la cessazione dall'incarico dei componenti designati dal MUR e/o dagli altri Ministeri. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima seduta utile; il Collegio dei Revisori prosegue nella composizione ordinaria.

I membri del Collegio dei Revisori sono individuati tra i soggetti iscritti nell'apposito registro, durano in carica tre esercizi e possono essere rinnovati per una sola volta. Il Collegio è organo tecnico contabile della Fondazione cui spetta il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.

Il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori è determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea Generale con delibera assunta a maggioranza semplice contestualmente alla nomina ovvero nella prima seduta utile, e vale per l'intero periodo di durata dell'incarico.

ART. 19 PERSONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi sul rapporto

di lavoro subordinato.

ART. 20 DURATA E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea Generale dovrà essere convocata, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione programmatica provvisoria per l'esercizio successivo.

ART. 21 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Presidente e approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri, previo parere favorevole obbligatorio e vincolante dell'Assemblea Generale.

ART. 22 ESTINZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea Generale, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. All'atto dello scioglimento la Fondazione potrà devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 TRASFORMAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole obbligatorio e vincolante dell'Assemblea Generale, espresso con la maggioranza favorevole dei due terzi (2/3) dei suoi componenti, può deliberare in merito alla proposta di trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi degli artt. 42bis, 2500-octies del Codice civile, che dovrà essere inviata all'autorità competente per l'eventuale approvazione ai sensi dell'art. 28 del Codice civile.

ART. 24 CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, aventi ad oggetto rapporti sociali tra i mem-

bri della Fondazione e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quelle all'interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno risolte mediante il Tribunale di Bari.

ART. 25 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme vigenti in materia.

Firmato: Francesco Cupertino; Gloria Buquicchio notaio (col sigillo).

[illegible]